

Publicato il 09/07/2018

N. 07643/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12831/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12831 del 2017, proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]
[redacted], con domicilio eletto presso lo studio
Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero
dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in data 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017;
- dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 138 del 3.8.2017;

- del medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 4, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura – entro il termine perentorio del 29 dicembre 2017;
- del medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 4, prevede che “Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”.
- del modello di domanda;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio chiedeva di annullare i provvedimenti indicati in ricorso nella parte in cui non consentivano al ricorrente di partecipare al corso concorso selettivo nazionale, per esami e titoli, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso istituzioni scolastiche.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

Il bando di concorso del Miur del 23.11.2017 relativo al corso concorso selettivo nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indica tra i requisiti generali di ammissione, l'assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo.

Il ricorrente, pur essendo in possesso di diploma di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria in relazione alla classe di

appartenenza ed avendo prestato 13 anni di servizio con contratti a tempo determinato, è escluso dalla possibilità di partecipare al concorso in questione essendo titolare di contratti a tempo determinato e non essendo di ruolo.

Con ordinanza cautelare emessa in corso di causa il collegio ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, l'art. 29 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, riguardante il reclutamento dei dirigenti scolastici, prevede espressamente che al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare esclusivamente "il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni". Ne discende che la preclusione alla partecipazione deriva direttamente dalla legge. Il collegio aveva tuttavia ritenuto che *"ad un sommario esame della presente fase, i profili di censura non appaiono manifestamente infondati sulla base dell'interpretazione dell'art. 1 comma 618 della legge 296/2006 conforme agli approdi a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza pubblicata in data 8/9/2011 confermata anche con successiva decisione della stessa Corte di Giustizia (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2012, situazione alla quale può equipararsi quella del docente che maturi il requisito di anzianità durante il periodo di servizio pre-ruolo (TAR Lazio, terza bis, n.3288/2017)"*.

L'orientamento in questione, tuttavia, non ha ricevuto l'avallo del Consiglio di Stato (Cons. Stato 2343/2018; Cons. Stato 2859/2018) il quale ha, diversamente e con orientamento che il collegio ritiene di condividere, osservato che la scelta, dovuta direttamente al legislatore - perché espressa dall'art. 1 comma 217 della l. 208/2015 - di riservare la partecipazione al concorso ai dipendenti con una data anzianità di servizio, purché confermati in ruolo, appare non manifestamente irragionevole in particolare sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza. Com'è noto infatti la "conferma in ruolo" del personale docente ovvero educativo non si risolve in un mero adempimento burocratico, ma presuppone, al termine del cd anno di

prova, una valutazione positiva di tutto il percorso svolto dall'interessato, relativamente agli aspetti culturali, disciplinari, progettuali, didattici e relazionali delle diverse attività svolte ed esperienze maturate ai sensi degli artt. 4 e 16 del D.M. 27 ottobre 2015 n.850. Pertanto, al dipendente confermato in ruolo si riconosce secondo logica una professionalità superiore, perché specificamente accertata, rispetto a quello che abbia semplicemente prestato un servizio, anche se per lungo periodo. Analoghe considerazioni portano ad escludere il contrasto con la normativa europea a protezione dei lavoratori a termine, dato che il servizio precario, che corrisponde appunto a contratti di tal tipo, è valutato al pari del servizio prestato a tempo indeterminato per conseguire il requisito dell'anzianità quinquennale richiesta, e quindi non viene discriminato. Ciò posto, la scelta di richiedere anche l'ulteriore requisito della conferma in ruolo appare costituire "ragione obiettiva" per un diverso trattamento, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, per tutte sez. V 9 novembre 2014 C 98/15.

Sulla base di tali argomentazioni deve pertanto ritenersi che l'esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato e non confermati in ruolo sia giustificata e coerente con le finalità della normativa e non contrastante con i principi europei e nazionali.

In considerazione della sussistenza di orientamenti non uniformi nella giurisprudenza amministrativa devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO